

L' INDENNITÀ DI FREQUENZA

L'indennità mensile di frequenza è un assegno dell'Inps a favore degli invalidi civili minori, istituita dalla Legge 11 ottobre 1990, n. 289, per favorire l'inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate.

Anche i bambini di età inferiore a tre anni che frequentano gli asili nido, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, possono richiedere questa indennità.

Condizioni:

- fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.171,44; Importo 2007: Euro 242,84 mensili.

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi ed è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Per ottenere l'indennità, il genitore o il tutore deve presentare una domanda in carta semplice alla commissione medica dell'Asl di appartenenza, allegando un certificato medico e la documentazione attestante l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore presso l'istituto.

La domanda deve essere rinnovata ogni anno.

L'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.